

Accordo Aziendale

Il giorno 23/5/1970 presso la sede dell' Impresa SMALFIFLEX S.P.a. e SEEL di San Felice sul Panaro,

t r a

La FIOM - CGIL di San Felice s/P. rappresentata dal Sig. Morassi Mario,

La FIM - CISL di San Felice s/P. rappresentata dal Sig. Malagoli Luigi,

La Commissione Interna, nelle persone dei Sgg. Galeotti Loris e Tosatti Giuseppe da una parte

L' Impresa SMALFIFLEX S.p.a. con sede in San Felice s/P. Modena rappresentata dal Sig. Chelli Cav. Loris e il Signor Soragni Dr. Franco, assistiti dal Sig. Marchetti Tarquinio dall' altra;

si é convenuto quanto segue:

1° - L' Impresa, dal 1° Gennaio 1970, applicherà le tariffe del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro della Confapi e, la parte normativa del Contratto Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici della Confindustria, come da accordo 14/3/1969.

2° - L' Impresa corrisponderà a tutti i dipendenti operai, apprendisti operai, impiegati e intermedi, un premio di produzione nella misura di L. 50 orarie (comprehensive delle attuali 24 lire già in godimento a tale titolo). Tale premio viene esteso su tutti gli istituti contrattuali e di legge (ferie, festività, gratifica natalizia e indennità di licenziamento), con le seguenti modalità:

dal 1/5/70 al 30/6/70 viene elevato a L. 30 orarie

Dal 1/7/70 al 31/12/70 " " a L. 40 "

dal 1/1/71 al 30/9/71 " " a L. 50 "

Dal 1° Gennaio 1971 il premio verrà così riproporzionato:

ore $43\frac{1}{2}$ x L. 50

ore 42 $\frac{1}{2}$

- Per quanto riguarda la riduzione dell' orario di lavoro, le parti concordano di identificarla nella percentuale del 9,58% da applicarsi su: paga base, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità e 5% lavoro in economia. Detta tariffa così composta verrà applicata su tutti gli istituti contrattuali eccezione fatta per la gratifica natalizia o 13^a mensilità.

- Data la particolare usura del vestiario, l' Azienda concederà gratuitamente per ogni anno solare, n. 2 tute a ogni dipendente uomo e n. 2 camicci per ogni dipendente donna.

- 5° - Le n. 6 festività cadenti in giorni festivi nell' arco della validità del Contratto Collettivo di Lavoro in vigore; verranno corrisposte a fronte di altrettante giornate di ferie annuali, in ragione di n. 2 giornate in aggiunta ad ogni scaglione di ferie.
- Le parti, con il presente accordo aziendale, non hanno inteso sostituire eventuali condizioni più favorevoli al lavoratore.
 - Il presente accordo aziendale decorre dal 1/5/970 ed avrà scadenza il 30/9/1971.
 - L' accordo si intenderà rinnovato, di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno un mese prima dalla data della sua scadenza, con lettera raccomandata.

Letto approvato e sottoscritto le parti.

P. La SMALTIULEX

[Handwritten signatures for SMALTIULEX]

P. LA FIOM C.G.I.L.

[Handwritten signature for FIOM C.G.I.L.]

P. LA FIM C.I.S.L.

[Handwritten signature for FIM C.I.S.L.]



La Commissione Interna

[Handwritten signatures for the Internal Commission]